

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6228 del 02/12/2022
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - TAMPIERI ENERGIE srl e TAMPIERI SpA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO n. 177/3 E INSTALLAZIONI IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO n. 102 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA BIOMASSE ANCHE RIFIUTI E METANO (PUNTI 1.1 E 5.2.a DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) E DI LAVORAZIONE DI MATERIE PRIME VEGETALI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI O MANGIMI (PUNTO 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6532 del 02/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno due DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 – **TAMPIERI ENERGIE srl e TAMPIERI SpA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO n. 177/3 E INSTALLAZIONI IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO n. 102 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELLE **ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA BIOMASSE ANCHE RIFIUTI E METANO** (PUNTI 1.1 E 5.2.a DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) **E DI LAVORAZIONE DI MATERIE PRIME VEGETALI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI O MANGIMI** (PUNTO 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio delle installazioni IPPC in oggetto, Tampieri SpA e Tampieri Energie srl risultano titolari dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2683 del 01/08/2011 e smi, in corso di riesame;
- con la conclusione del procedimento di riesame dell'AIA in corso, è atteso il rilascio di due distinte AIA per le diverse installazioni IPPC condotte nello stesso sito da gestori differenti (Tampieri Energie srl e Tampieri SpA), per i rispettivi ambiti di competenza;
- in data 14/04/2022 Tampieri Energie srl presentava parallelamente comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 2683 del 01/08/2011 e smi, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, riguardante la riorganizzazione dell'assetto emissivo dei camini E1bis, E1abc e la contestuale conversione a metano delle caldaie M35 e M20 attualmente entrambe alimentate a biomasse combustibili (ns. PG/2022/64147) che, in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, non necessitava di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in esito alla procedura di valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 della LR n. 4/2018 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto Promozione e Sostenibilità Ambientale in data 03/03/2022 (ns. PG/2022/35398).

Tale comunicazione di modifica veniva in parte ritirata da parte della società, potendosi dare corso unicamente alla realizzazione della nuova cabina di riduzione del metano (da collegare a monte al collettore della rete SNAM) a servizio delle utenze di Tampieri Energie srl, comprese due nuove caldaie di preriscaldamento del gas metano e una nuova linea di adduzione (circa 450 m di tubazione in parte interrata e in parte aerea su rack già esistenti in sito) per il convogliamento del gas metano dalla nuova cabina agli impianti di combustione M35 e M20 (ns. PG/2022/118839 del 18/07/2022);

ATTESA la variazione progettuale del riassetto emissivo con la presentazione congiunta da parte di Tampieri Energie srl e Tampieri SpA, cointestatari dell'AIA vigente, di documentazione avente valore di nuova comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTE in proposito le comunicazioni di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA cointestata n. 2683 del 01/08/2011 e smi, di pari oggetto, presentate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 29/07/2022 da Tampieri Energie srl (ns. PG/2022/127063) e Tampieri SpA (ns. PG/2022/126975);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che con il riassetto emissivo oggetto di nuova comunicazione di modifica, si propone in particolare:

- il convogliamento all'esistente camino **E1bis** unicamente delle emissioni in atmosfera derivanti dal coincenerimento di rifiuti nella caldaia M50 (di potenza termica nominale pari a 49,5 MWt) operante nell'installazione gestita da Tampieri Energie srl;
- l'introduzione di un nuovo camino denominato **E1mac** dotato di SME a cui convogliare le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di combustione denominati M35 e M20 (gestiti da Tampieri Energie srl) che si intende convertire a metano (attualmente di potenza termica nominale rispettivamente pari a 31,5 MWt e 18 MWt, entrambi alimentati a biomasse combustibili e afferenti al camino E1bis) e destinare ai fabbisogni energetici interni dell'installazione gestita da Tampieri SpA. In particolare, con il riassetto emissivo si prospetta un funzionamento pressoché costante della caldaia M35 convertita a metano con potenza termica nominale pari a 19,5 MWt, restando invece la caldaia M20 spenta in attesa di eventuali nuovi scenari energetici, fra cui l'eventuale conversione a metano;
- l'eliminazione del flusso emissivo afferente al camino E1abc proveniente dai 7 motogeneratori alimentati a oli vegetali per la produzione di energia elettrica, ciascuno di potenza pari a 0,995 kWe, gestiti da un altro soggetto giuridico (Helianthus srl), mai messi in esercizio;
- l'eliminazione del flusso emissivo afferente al camino E1abc riconducibile ad un terzo forno essicco fermo e non attivabile (perché non convertito a metano secondo il piano di adeguamento degli impianti stabilito nell'AIA n. 2683 del 01/08/2011 e smi entro il termine ridefinito al 30/06/2013 dalla Provincia di Ravenna con nota PG n. 39881/2012 del 27/04/2012);
- l'introduzione di un nuovo camino denominato **E_00** dotato di filtro a maniche, a cui convogliare l'aspirazione del reparto spariseme facente parte dell'installazione gestita da Tampieri SpA (attualmente afferente al camino **E1abc**, dove confluiscono anche le emissioni provenienti dagli esistenti 2 forni essicco a contatto diretto alimentati a metano operanti nell'installazione gestita da Tampieri SpA che restano pertanto, secondo il riassetto proposto, l'unico flusso emissivo convogliato a tale camino);

RILEVATA la necessità, anche sulla base di quanto manifestato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 15/09/2022 (ns. PG/2022/150568), di acquisire integrazioni documentali ai fini istruttori, richieste in data 27/09/2022 con sospensione dei termini del procedimento (ns. PG/2022/157727);

VISTA la documentazione integrativa presentata per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 30/09/2022 da Tampieri Energie srl (ns. PG/2022/160967) e Tampieri SpA (ns. PG/2022/160980);

RICHIAMATI in particolare:

- *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte*, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 04/12/2019, per le emissioni in atmosfera convogliate interessate dalla modifica afferenti a impianti operanti nell'installazione gestita da Tampieri SpA ;
- *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'incenerimento dei rifiuti*, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea in data 03/12/2019, per le emissioni in atmosfera interessate dalla modifica provenienti dalla caldaia M50 operante nell'installazione gestita da Tampieri Energie srl;

- *Titolo I alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi* in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, con particolare riferimento all'*Allegato I alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi* recante valori di emissioni e prescrizioni;
- *Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi* in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;
- proposta di prescrizioni/condizioni su SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA di cui alla Delibera del Consiglio SNPA - Seduta del 25/05/2022 - Doc. n. 170/22 (Linea Guida SNPA n. 43/2022);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, l'Autorità Competente verifica sia che tutte le condizioni di AIA per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sia che l'installazione sia conforme a tali condizioni di AIA;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, tra cui la facoltà di ARPAE - SAC di convocare una Conferenza di Servizi istruttoria in caso di modifiche comunicate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista ai sensi della DGR n. 1795/2016, veniva convocata in data 21/10/2022 una Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità sincrona e telematica, al fine di acquisire le valutazioni/determinazioni conclusive necessarie per assumere la decisione sulla modifica comunicata e consentire una più rapida ed efficace conclusione del procedimento (ns. PG/2022/166614);

PRESO ATTO che potendosi comunque considerare migliorativi in termini di saldo emissivo rispetto allo stato di fatto, la Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni nell'ambito dei lavori della suddetta CdS ribadiva la non assoggettabilità a screening degli interventi in oggetto, nonostante la variante progettuale (introduzione di nuovi punti di emissione in atmosfera E1mac e E_00) intervenuta con la valutazione tecnica in sede di modifica di AIA, confermando quindi l'esito comunicato in data 03/03/2022 (ns. PG/2022/35398) della procedura di valutazione ambientale preliminare espletata ai sensi dell'art. 6 della LR n. 4/2018 per gli interventi di modifica e adeguamento tecnico degli impianti con riorganizzazione dell'assetto emissivo degli esistenti camini E1bis, E1abc, contenenti l'ipotesi progettuale di conversione a metano di entrambe le caldaie M35, M20 attualmente alimentate a biomasse combustibili, rientranti nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

DATO ATTO che restando da definire ai fini dell'AIA il nuovo scenario energetico per la caldaia M20, l'esito della suddetta valutazione ambientale preliminare (viste le previsioni progettuali ivi contenute) non potrà considerarsi, in caso di scenario diverso dalla conversione a metano, ai fini della riattivazione di tale caldaia a seguito del riassetto emissivo, costituendo modifica da richiedere e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

ASSUNTE le conclusioni positive, con prescrizioni, della suddetta CdS ai fini istruttori, come da verbale agli atti di questa Agenzia con ns. PG/2022/179502;

ACQUISITO in data 25/10/2022 (ns. PG/2022/17549) il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna sulla modifica al Piano di Monitoraggio delle installazioni da inserire nell'AIA cointestata nelle more del riesame, esclusivamente per la matrice ambientale interessata dalla modifica comunicata (emissioni in atmosfera);

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dai gestori ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per le installazioni IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alle suddette comunicazioni di modifica, di pari oggetto, presentate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i gestori provvedevano al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA cointestata n. 2683 del 01/08/2011 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA cointestata n. 2683 del 01/08/2011 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

RICHIAMATA la definizione di "gestore" di cui all'art. 268, lettera n) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nell'assetto impiantistico modificato permane la necessità di azioni di adeguamento con le previsioni normative settoriali di cui al Titolo I della Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in tema di responsabilità dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni per le emissioni in atmosfera convogliate al camino E1abc, per cui si provvederà alla definizione in sede di riesame dell'AIA dei termini di adeguamento per il necessario trasferimento della titolarità da Tampieri Energie srl a Tampieri SpA, in ragione delle motivazioni addotte e in forza del contratto in essere tra le due società;

SU proposta del responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni alle installazioni IPPC in oggetto riguardanti il riassetto emissivo degli esistenti camini E1bis, E1abc e la contestuale conversione a metano della caldaia M35, comunicate dai gestori ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi parallelamente al procedimento di riesame dell'AIA in corso e sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio dalla Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio dalla Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi rilasciata, nelle persone del loro legale rappresentante, a **TAMPIERI ENERGIE srl** (CF/PIVA 02062760398) e **TAMPIERI SpA** (CF/PIVA 02075400396) con sede legale in Comune di Faenza, via Granarolo n. 177/3 e installazioni in Comune

di Faenza, via Granarolo n. 102, per l'esercizio delle **attività IPPC di produzione di energia termica ed elettrica da biomasse anche rifiuti e metano** (punti 1.1 e 5.2.a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e **di lavorazione di materie prime vegetali destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi** (punto 6.4.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato B** del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio dalla Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alle comunicazioni di modifica, di pari oggetto, presentate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 29/07/2022 (ns. PG/2022/127063 e PG/2022/126975), i gestori hanno provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2683 del 01/08/2011 e smi con versamento effettuato in data 21/07/2022 per un importo complessivamente pari a € 1.000,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA cointestata n. 2683 del 01/08/2011 e smi, è da considerare la riorganizzazione dell'assetto emissivo degli esistenti camini E1bis, E1abc mediante:

- convogliamento all'esistente camino **E1bis** unicamente delle emissioni in atmosfera derivanti dal coinceenerimento di rifiuti non pericolosi nella caldaia M50 a biomasse (di potenza termica nominale pari a 49,5 MWt) operante nell'installazione gestita da Tampieri Energie srl;
- introduzione di un nuovo camino denominato **E1mac** dotato di SME a cui convogliare le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di combustione denominati M35 e M20 (gestiti da Tampieri Energie srl) che si intende convertire a metano (attualmente di potenza termica nominale rispettivamente pari a 31,5 MWt e 18 MWt, entrambi alimentati a biomasse combustibili e afferenti al camino E1bis) e destinare ai fabbisogni energetici interni dell'installazione gestita da Tampieri SpA. In particolare, nell'assetto modificato è previsto un funzionamento pressoché costante della caldaia M35 convertita a metano con potenza termica nominale pari a 19,5 MWt, restando invece la caldaia M20 spenta in attesa di eventuali nuovi scenari energetici, fra cui l'eventuale conversione a metano;
- eliminazione del flusso emissivo afferente al camino E1abc proveniente dai 7 motogeneratori alimentati a oli vegetali per la produzione di energia elettrica, ciascuno di potenza pari a 0,995 kWe, gestiti da un altro soggetto giuridico (Helianthus srl), mai messi in esercizio;
- eliminazione del flusso emissivo afferente al camino E1abc riconducibile ad un terzo forno essiccatore fermo e non attivabile;
- introduzione di un nuovo camino denominato **E_00** dotato di filtro a maniche, a cui convogliare l'aspirazione del reparto spariseme facente parte dell'installazione gestita da Tampieri SpA (attualmente afferente al camino **E1abc**, dove confluiscono anche le emissioni provenienti dagli esistenti 2 forni essiccatoi a contatto diretto alimentati a metano operanti nell'installazione gestita da Tampieri SpA che restano pertanto, nell'assetto modificato, l'unico flusso emissivo convogliato a tale camino).

Nel periodo transitorio per la conversione a metano della caldaia M35, la caldaia M20 a biomasse combustibili afferente al camino E1bis viene mantenuta in riserva fredda e riattivata, come presidio di emergenza in caso di fermo impianto della caldaia M50, per il solo periodo necessario al ripristino del corretto funzionamento della stessa caldaia M50.

Nell'assetto impiantistico modificato, la caldaia M35 convertita a metano viene destinata in via esclusiva ai fabbisogni energetici interni dell'installazione gestita da Tampieri SpA mediante produzione di vapore e, in caso di esubero, mediante produzione di energia elettrica tramite la turbina KKK.

In continuità con lo stato di fatto, la caldaia M50 a biomasse fornisce vapore ad un gruppo turboalternatore (turbina De Pretto) di potenza elettrica nominale pari a circa 20 MWe, da cui viene anche spillato per i fabbisogni di energia termica dell'installazione gestita da Tampieri SpA; l'energia elettrica prodotta di norma eccedente all'autoconsumo viene immessa nella rete esterna.

- 2.c) Il Piano di Adeguamento e Miglioramento degli impianti riportato nell'AIA è aggiornato, integrando il **paragrafo D1) dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio dalla Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi con le seguenti azioni:

D1) PIANO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

[... omissis...]

17. Deve essere attuata la riorganizzazione dell'assetto emissivo degli esistenti camini E1abc, E1bis per cui:

- **entro il 28/02/2023** all'esistente camino **E1abc** convogliano unicamente le emissioni in atmosfera provenienti dai 2 forni essiccati a contatto diretto alimentati a metano operanti nell'installazione gestita da Tampieri SpA;
- **entro il 30/04/2023** all'esistente camino **E1bis** convogliano unicamente le emissioni in atmosfera derivanti dal coincenerimento di rifiuti nella caldaia M50 operante nell'installazione gestita da Tampieri Energie srl.

18. A decorrere dalla data di messa a regime della caldaia M35 alimentata a metano, la caldaia M20 è mantenuta spenta in attesa di eventuali nuovi scenari energetici, fra cui l'eventuale conversione a metano. Con la definizione del nuovo scenario energetico (per cui è fatto salvo quanto indicato al successivo punto 19), al nuovo punto di emissione in atmosfera **E1mac** potranno essere convogliati anche i fumi di combustione della caldaia M20, qualora convertita a metano.

19. Per l'eventuale riattivazione della caldaia M20 convertita a metano dovrà essere presentata, senza necessità di preventiva verifica di assoggettabilità a VIA (screening), apposita comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi ai fini dell'aggiornamento dell'AIA, contenente la necessaria progettazione a livello definitivo dell'intervento in termini sia di potenza termica nominale dell'impianto di combustione, sia di funzionamento (in contemporanea/in alternativa) per il corretto inquadramento normativo e dell'applicazione dei pertinenti valori limite di emissione al camino E1mac.

L'eventuale riattivazione della caldaia M20 secondo uno scenario energetico diverso dalla conversione a metano costituisce modifica da richiedere e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

- 2.d) Le **condizioni generali per l'esercizio degli impianti** stabilite nell'AIA sono aggiornate sostituendo il paragrafo D2) dell'Allegato D al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio dalla Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi con il seguente:

D2) CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Quanto riportato nell'Allegato D all'AIA, definisce le condizioni e le prescrizioni che i gestori devono rispettare per l'esercizio degli impianti; è importante ricordare che costituisce modifica da comunicare/richiedere (tramite i servizi del Portale AIA-IPPC) e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi ogni variazione dell'installazione, anche in termini gestionali e di condizioni di funzionamento nonché delle relative attività di monitoraggio, rispetto a quanto definito nella presente AIA.

In merito agli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio degli impianti di cui all'Allegato F all'AIA, i gestori dovranno provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato.

Ove previsto e ritenuto necessario, nel seguito si provvede a regolamentare le situazioni diverse dal normale funzionamento degli impianti, prevedendo le eventuali misure da adottare.

D2.1) Condizioni relative alla gestione degli impianti

Gli impianti devono essere eserciti nel rispetto delle BAT applicabili e secondo tutte le procedure di carattere gestionale inserite nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 adottato.

Si ritiene opportuno e indispensabile evidenziare la necessità di adeguati interventi di manutenzione degli impianti (comprese le strutture responsabili di emissioni sonore) e attività di formazione del personale.

Gli impianti devono essere condotti con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati in AIA, ai fini dell'esercizio dell'attività di coincenerimento dei rifiuti nella caldaia M50 è in ogni caso fatto salvo quanto previsto al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Nelle eventuali modifiche agli impianti, da comunicare/richiedere e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- ridurre la produzione di rifiuti soprattutto pericolosi;
- ottimizzare i recuperi comunque intesi;
- diminuire le emissioni in atmosfera, anche migliorando il rendimento dei sistemi di contenimento.

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche inerenti al monitoraggio ambientale e al monitoraggio e controllo degli impianti, i gestori devono verificare preventivamente le capacità e le dotazioni dei laboratori a cui intendono affidare le attività di campionamento e analisi correlate all'AIA, privilegiando i laboratori di analisi accreditati.

I gestori devono fornire all'Organo di Controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle condizioni stabilite nell'AIA.

In caso di malfunzionamenti, i gestori dovranno essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. I gestori hanno l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna.

I gestori devono operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine i gestori devono dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.

In caso di eventi incidentali di particolare rilievo tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, oltre agli obblighi di comunicazione di cui al successivo paragrafo D2.2) e fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, i gestori hanno l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. I gestori devono altresì attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

Con riferimento al Sistema di Gestione Ambientale (SGA), tutte le emergenze devono essere gestite secondo le procedure individuate, compresa la preparazione del personale. In particolare, per gli impianti deve essere definito e adottato un Piano di Emergenza Interno in cui sono individuati e analizzati i principali eventi accidentali da gestire (es. sversamenti, allagamenti, anomalie, ecc.) e sono indicate le relative modalità di intervento, comprese le misure di prevenzione.

D2.2) Comunicazioni e requisiti di notifica generali

I gestori sono tenuti a comunicare tempestivamente ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna il completamento degli interventi e/o azioni di adeguamento/miglioramento indicati nel paragrafo D1) dell'Allegato D all'AIA.

Come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, deve essere redatta **annualmente** dai gestori una relazione descrittiva di **tutte** le attività di monitoraggio richieste dall'AIA (**REPORT ANNUALE**), contenente gli esiti degli autocontrolli svolti e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nell'AIA stessa.

Tale Report Annuale dovrà essere trasmesso **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna e al Comune di riferimento.

Una volta disponibili saranno forniti al gestore i modelli standard per il reporting dei dati. Fino a quel tempo i dati del monitoraggio vengono forniti sulla base di formati standard eventualmente già in uso ovvero su modelli predisposti dal gestore stesso.

Si rammenta che tale Report Annuale è specifico delle attività di monitoraggio e pertanto non dovrà essere utilizzato per comunicazioni ulteriori non espressamente richieste.

In attuazione dei contenuti della Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, si rammenta che lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali delle installazioni IPPC è il portale IPPC-AIA; il caricamento sul portale dei files elaborati dai gestori deve avvenire con le modalità riportate nell'Allegato I di detta determinazione.

All'interno del Report Annuale, Tampieri Energie srl deve riportare un capitolo specifico relativo alla gestione degli SME installati sull'esistente camino Elbis e sul nuovo camino Elmac, in particolare una valutazione sintetica dei dati (medie giornaliere, flussi di massa mensili), manutenzioni, tarature, anomalie, allegando i report QAL2, AST, IAR effettuati e, se non soggetto a modifica, il riferimento del relativo Manuale SME vigente.

Tampieri Energie srl deve altresì presentare **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, la Relazione Annuale di cui all'art. 237-septiesdecies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi relativa al funzionamento e alla sorveglianza della caldaia M50; tale Relazione Annuale, che può essere ricompresa nel suddetto Report Annuale descrittivo delle attività di monitoraggio di cui all'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, fornisce come requisito minimo informazioni in merito all'andamento del processo di coincenerimento dei rifiuti e delle relative emissioni nell'atmosfera.

Nel Report Annuale descrittivo delle attività di monitoraggio di cui all'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi può inoltre essere ricompreso il Piano di Gestione dei Solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che Tampieri SpA è tenuto ad aggiornare annualmente e presentare **entro il 30 aprile dell'anno successivo** ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, al fine di dimostrare la conformità delle emissioni di COV (esano) derivanti dall'attività di estrazione olio da semi svolta nell'installazione, completo dei criteri di calcolo.

Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in caso di incidenti o eventi imprevedibili che incidano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi incidentali di particolare rilievo tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, i gestori hanno l'obbligo di comunicazione immediata scritta via PEC (se necessario anche pronta notifica per vie brevi) e nel minor tempo tecnicamente possibile, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, anche informando sulle misure che sono tenuti ad adottare immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevedibili.

Ai sensi dell'art. 237-octiesdecies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nei casi di guasto della caldaia M50 il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento, informando nel più breve tempo possibile ARPAE - SAC e ST di Ravenna del verificarsi di tali condizioni anomale di funzionamento dell'impianto di coincenerimento di rifiuti; analoga comunicazione deve essere data non appena è ripristinata la completa funzionalità della caldaia M50.

Fermo restando quanto indicato dall'art. 29-undecies e dall'art. 237-octiesdecies del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché quanto stabilito per le emissioni in atmosfera dall'art. 271, commi 14) e 20) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i gestori sono tenuti a comunicare tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, nel più breve tempo possibile (entro la mattina del giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento) i seguenti eventi:

- superamento di un valore limite relativo ad una misurazione puntuale, ottemperando le prescrizioni specifiche riportate nell'autorizzazione;
- avarie, guasti, anomalie che richiedono la fermata degli impianti e il ripristino di funzionalità successivo a tali eventi;
- eventi non prevedibili conseguenti ad incidenti/anomalie che possano causare emissioni accidentali in aria, acqua e suolo e con potenziali impatti sull'ambiente;
- guasti, anomalie dei dispositivi di depurazione o interruzioni di funzionamento conseguenti a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie degli stessi di durata superiore a 1 h anche se non producono superamenti dei limiti emissivi.

2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA sono aggiornate con la regolamentazione delle emissioni in atmosfera convogliate interessate dagli interventi di modifica comunicati integrando il **paragrafo E1) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi come segue:

E1) Emissioni in atmosfera

[...omissis...]

Le emissioni in atmosfera convogliate interessate dagli interventi di modifica oggetto del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte IV, Titolo III-bis in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;
- conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 04/12/2019, per le emissioni in atmosfera convogliate interessate dalla modifica afferenti a impianti operanti nell'installazione gestita da Tampieri SpA;
- conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'incenerimento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 03/12/2019, per le emissioni in atmosfera interessate dalla modifica provenienti dalla caldaia M50 operante nell'installazione gestita da Tampieri Energie srl;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e

determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia Romagna (CRIAER);
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento;
- valutazione dei dati degli autocontrolli del gestore forniti attraverso i report annuali.

I valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

TAMPIERI SPA

Limiti

Punto di emissione E_00 - Aspirazione polveri da impianto spartiseme (filtro a maniche) - nuovo

A seguito del previsto riassetto emissivo, a tale nuovo camino dotato di filtro a maniche per il contenimento delle emissioni in atmosfera polverulenta affrisce l'aspirazione a valle del ciclone della macchina spartiseme operante nell'installazione gestita da Tampieri SpA.

Portata massima [Nm ³ /h]	26.000
Altezza [m]	11,2
Temperatura [°C]	ambiente
Sezione [m ²]	0,38
Durata [h/d]	24
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	Valore medio del periodo di campionamento (*)
Polveri	5

(*) si intende stabilito come valore medio di 3 misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna.

I valori limite di emissione sopraindicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello **derivante dal processo**.

Prescrizioni

1. Per il nuovo punto di emissione **E_00** deve essere espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando **3 autocontrolli per i parametri autorizzati** nei primi 10 giorni decorrenti dalla data di attivazione.
2. La data, l'orario, il risultato delle misure discontinue di autocontrollo delle emissioni in atmosfera che il gestore è tenuto ad effettuare secondo il Piano di Monitoraggio degli impianti di cui all'Allegato F all'AIA, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro, a disposizione degli organi di controllo competenti.

TAMPIERI ENERGIE SRL

Limiti

Punto di emissione E1mac - Caldaia M35 alimentata a metano - nuovo

A seguito del previsto riassetto emissivo, a tale camino affriscono i fumi di combustione del medio impianto di combustione costituito dalla caldaia M35 convertita a metano, di potenza termica nominale pari a 19,5 MWt, operante nell'installazione gestita da Tampieri Energie srl.

Portata massima [Nm ³ /h]	50.000
Altezza [m]	26
Temperatura [°C]	> 120
Sezione [m ²]	1,8
Durata [h/d]	24
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	Valore medio orario
Polveri	5 (*)
NOx	100
SOx	35 (*)

(*) si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale

I valori limite di emissione sopraindicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Punto di emissione E1bis - Caldaia M50 alimentata a biomasse, costituite in parte da rifiuti non pericolosi (ciclone + DeNOx SNCR + filtro a maniche) - modifica

A seguito del previsto riassetto emissivo, a tale camino afferiscono i fumi di combustione dell'impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi per la produzione di energia termica ed elettrica costituito dalla caldaia M50 alimentata a biomasse, di potenza termica nominale pari a 49.5 MWt, operante nell'installazione gestita da Tampieri Energie srl.

Limitatamente al periodo transitorio per la conversione a metano della caldaia M35 (cioè il periodo intercorrente tra la fermata della caldaia M35 alimentata a biomasse combustibili e la messa a regime della caldaia M35 alimentata a metano), allo stesso camino E1bis possono essere convogliati, in alternativa, i fumi di combustione della caldaia M20 mantenuta in riserva fredda a biomasse combustibili e riattivata, come presidio di emergenza in caso di fermo impianto della caldaia M50, per il solo periodo necessario al ripristino del corretto funzionamento della stessa caldaia M50.

Portata massima [Nm ³ /h]	125.000			
Altezza [m]	36			
Temperatura [°C]	> 100			
Sezione [m ²]	9,1			
Durata [h/d]	24			
Concentrazione massima ammessa inquinanti	Valore medio giornaliero	Valore medio semiorario	Valore medio orario	Valore medio su 8 ore
Polveri [mg/Nm ³]	5	30		
HCl [mg/Nm ³]	8	60		
NOx (espressi come NO ₂) [mg/Nm ³]	180 (#)	400		
NH ₃ [mg/Nm ³]	15	30		
SOx (espressi come SO ₂) [mg/Nm ³]	40	200		
COT [mg/Nm ³]	10	20		
CO [mg/Nm ³]	50	100		
IPA (*) [mg/Nm ³]				0,01
PCDD+PCDF [ng I-TEQ/Nm ³]				0,06
Metalli totali (**) [mg/Nm ³]			0,3	
Cd+Tl [mg/Nm ³]			0,02	
Hg [µg/Nm ³]		40		
HF [mg/Nm ³]	1	4		
(*) come somma di benzo[a]antracene, dibenzo[a,h]antracene, benzo[h]fluorantene, benzo[j]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, dibenzo[a,e]pirene, dibenzo[a,h]pirene, dibenzo[a,i]pirene, dibenzo[a,l]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene.				
(**) come somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V				

(#) valore da rispettare a decorrere dal 03/12/2023 ai fini di adeguamento ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL). Fino all'adeguamento, il valore da rispettare è di 200 mg/Nm³.

I valori limite di emissione sopraindicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 11%.

Punto di emissione E1abc - 2 forni essiccatoi alimentati a metano (elettrofiltro a umido) - modifica

A seguito del previsto riassetto emissivo, a tale camino dotato di elettrofiltro a umido afferiscono le emissioni provenienti da 2 forni essiccatoi a contatto diretto alimentati a metano, operanti nell'installazione gestita da Tampieri SpA, restando in capo a Tampieri Energie srl la responsabilità dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni impartiti, per cui sussiste la necessità di azioni di adeguamento con le previsioni normative settoriali di cui Titolo I della parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi per il necessario trasferimento di titolarità.

Portata massima [Nm ³ /h]	100.000
Altezza [m]	36
Temperatura [°C]	> 60
Sezione [m ²]	9,1
Durata [h/d]	24
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	Valore medio orario
Polveri	15
NOx	150
SOx	100
SOV	600
di cui Metanolo	150

I valori limite di emissione sopraindicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

Prescrizioni

1. Sull'esistente camino **E1bis** deve essere mantenuto un Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) in grado di monitorare i seguenti inquinanti:

- polveri;
- ossidi di azoto (NOx);
- ossidi di zolfo (SOx),
- carbonio organico totale (COT);
- monossido di carbonio (CO)
- acido cloridrico (HCl);
- acido fluoridrico (HF);
- ammoniaca (NH₃);

nonchè monitorare in continuo i seguenti parametri fisici e tecnologici:

- portata volumetrica secca;
- ossigeno (O₂);
- umidità (H₂O);
- pressione fumi;
- temperatura fumi,
- carico impianto

2. Lo SME installato sul camino E1bis deve essere conforme a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi, rispettando le procedure di garanzia di qualità della norma UNI EN 14181. Tale SME risponde altresì ai requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di incenerimento dei rifiuti.

Gli analizzatori scelti per gli inquinanti devono essere conformi a quanto previsto nel paragrafo 3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi e sottoposti a tarature e verifiche periodiche implementando un sistema di gestione dello SME con requisiti conformi alla norma UNI EN 14181.

L'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura, in base ai metodi di misurazione di riferimento, devono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 14181. I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:

- polveri: 30%
- COT: 30%
- HCl: 40%
- HF: 40%
- SO₂: 20%
- NO₂: 20%
- CO: 10%
- NH₃: 30%

3. Nella caldaia M50 afferente al punto di emissione in atmosfera E1bis deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto significativo della camera di combustione.
4. La caldaia M50 deve essere dotata di un sistema automatico per impedire l'alimentazione dei rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi:
 - all'avviamento, fino al raggiungimento della temperatura minima di 850°C;
 - qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto della temperatura minima di 850°C;

- qualora due misure continue semiorarie consecutive degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione;
 - anomalia o guasto dei sistemi di depurazione fumi.
- Durante la presenza di rifiuti nella camera di combustione e nelle fasi di avviamento e arresto dell'impianto deve essere garantito il mantenimento della temperatura minima nella camera di combustione come sopra riportato.
- In caso di superamento dei valori limite di emissione semiorari, l'attività di coincenerimento dei rifiuti nella caldaia M50 può proseguire per un massimo di 4 ore consecutive; inoltre la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno, deve essere inferiore a 60 ore.
5. Sul nuovo camino **EImac** deve essere installato un Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) in grado di monitorare i seguenti inquinanti:
 - ossidi di azoto (NOx);
 nonchè monitorare in continuo i seguenti parametri fisici e tecnologici:
 - portata volumetrica secca;
 - ossigeno (O₂);
 - umidità (H₂O);
 - pressione fumi;
 - temperatura fumi,
 - carico impianto
 6. Lo SME installato sul camino **EImac** deve essere conforme a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi, rispettando le procedure di garanzia di qualità della norma UNI EN 14181.

Gli analizzatori scelti per gli inquinanti devono essere conformi a quanto previsto nel paragrafo 3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi e sottoposti a tarature e verifiche periodiche implementando un sistema di gestione dello SME con requisiti conformi alla norma UNI EN 14181.

L'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura, in base ai metodi di misurazione di riferimento, devono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 14181.

I valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato delle misurazioni effettuate per l'inquinante NOx non può superare il 20% del pertinente valore limite di emissione.
 7. Devono essere redatti e adottati dei manuali di gestione degli SME installati sui camini **E1bis**, **E1mac** (di seguito, **Manuali SME**) conformi alla Linea Guida Ispra n. 87/2013.

I Manuali SME devono contenere tutte le procedure di conformità relative alla norma UNI EN 14181, le frequenze e le modalità di calibrazione degli strumenti, descrivere le attività necessarie a garantire le prestazioni degli SME; devono essere inoltre predisposti i format di comunicazione ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna di anomalie nella conduzione degli impianti e di avarie degli SME.

I Manuali SME devono riportare la definizione del minimo tecnico univocamente esplicitato e determinato nonché la definizione degli stati impianto legati al minimo tecnico; deve essere inoltre riportata la descrizione della catena di elaborazione del dato, a partire dal dato elementare fino al calcolo degli indicatori oggetto di verifica dei valori limite di emissione.

I Manuali SME, da tenere a disposizione degli organi di vigilanza e ispezione nella versione vigente, devono essere sottoposti a riesame **annualmente** da parte del gestore, anche nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale, lasciando traccia documentata di tutte le modifiche.

I Manuali SME hanno validità non superiore a **5 anni** dalla loro emissione.
 8. I dati rilevati dagli SME installati sui camini **E1bis**, **E1mac** devono essere memorizzati sul files e archiviati a cura del gestore; tali dati sono tenuti a disposizione degli organi di controllo.

I dati rilevati dallo SME installato sul camino **E1bis** devono essere trasmessi online ad ARPAE - APA Ravenna.
 9. I punti di prelievo per i controlli manuali sui punti di emissione in atmosfera **Ebis**, **E1mac** dotati di SME non devono provocare interferenze fluidodinamiche e/o interferire con i rilievi delle sonde/dispositivi dedicate/i al sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e devono essere collocati a valle degli stessi SME.
 10. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime della caldaia M35 convertita a metano afferente al nuovo punto di emissione in atmosfera **E1mac** non deve avere durata superiore a **2 mesi**.
 11. Per il nuovo punto di emissione **E1mac** deve essere espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni decorrenti dalla messa a regime della caldaia M35 convertita a metano.
 12. **Entro 30 giorni** dal riassetto emissivo dell'esistente camino **E1bis** deve essere nuovamente espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati.

13. **Entro 30 giorni** dal riassetto emissivo dell'esistente camino **E1abc** deve essere nuovamente espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati.
14. La data, l'orario, il risultato delle misure discontinue di autocontrollo delle emissioni in atmosfera che il gestore è tenuto ad effettuare secondo il Piano di Monitoraggio degli impianti di cui all'Allegato F all'AIA, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro, a disposizione degli organi di controllo competenti.

2.f) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate sostituendo le comunicazioni generali di cui al **paragrafo E1) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi con i seguenti requisiti di notifica specifici:

Requisiti di notifica specifici

- Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di attivazione del nuovo punto di emissione **E_00**.
- Deve essere comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data di fermata della caldaia M35 alimentata a biomasse combustibili afferente nello stato di fatto al camino **E1bis**.
- Nel periodo transitorio per la conversione a metano della caldaia M35 (cioè il periodo intercorrente tra la fermata della caldaia M35 alimentata a biomasse combustibili e la messa a regime della caldaia M35 alimentata a metano), deve essere comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, l'eventuale accensione della caldaia M20 a biomasse combustibili afferente nello stato di fatto al camino **E1bis**, qualora riattivata come presidio di emergenza in caso di fermo impianto della caldaia M50.
- Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio della caldaia M35 convertita a metano afferente al nuovo punto di emissione in atmosfera **E1mac**.
- Deve essere altresì comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data effettiva di messa a regime della caldaia M35 convertita a metano afferente al nuovo punto di emissione in atmosfera **E1mac**.
- Devono essere trasmessi tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, i risultati delle misurazioni effettuate all'atto della messa a regime sulle emissioni in atmosfera afferenti ai nuovi camini **E1mac**, **E_00** e agli esistenti camini **E1bis**, **E1abc** oggetto di modifica a seguito del riassetto emissivo.
- Ogni revisione e/o modifica dei Manuali SME in uso deve essere comunicata ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna.
- Deve essere comunicata tramite PEC ad ARPAE - ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di effettuazione delle prove per la QAL2/AST.
- Ai sensi dell'art. 271, comma 14) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ARPAE - SAC e ST di Ravenna devono essere informate tramite PEC entro le 8 ore successive. In tali casi può essere disposta la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- Ai sensi dell'art. 271, comma 20) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le difformità accertate nel monitoraggio delle emissioni in atmosfera di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna entro 24 ore dall'accertamento.

2.g) Il **Piano di Monitoraggio** degli impianti parte integrante dell'AIA è aggiornato sostituendo gli autocontrolli sulle **emissioni in atmosfera** di cui all'**Allegato F** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi con i seguenti:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tampieri SpA

- Per i punti di emissione **E2dx, E2sn, E3**, devono essere effettuati autocontrolli con frequenza almeno **mensile** per il parametro Esano.
- Per gli esistenti punti di emissione **E2dx, E2sn, E3, E9, E10dx, E10sn, E11, E14, E15, E16, E17, E18** e per il nuovo punto di emissione **E_00** devono essere effettuati autocontrolli con frequenza almeno **semestrale** per il parametro Polveri.
- Per il punto di emissione **E5-6** deve essere effettuato un controllo visivo **ogni 15 giorni** delle condizioni di esercizio del sistema di abbattimento ad umido nonché una pulizia almeno **trimestrale**; tali attività andranno registrate in apposito registro.
- Per il punto di emissione **E13** devono essere effettuati autocontrolli con frequenza almeno **annuale** per il parametro Polveri.
- Per i serbatoi 160 e 161 (terre decoloranti) e per il serbatoio 162 (carbone attivo) dotati di filtri a maniche deve essere registrata la manutenzione (con frequenza almeno **annuale**) del sistema filtrante.

Tampieri Energie srl

- Per il punto di emissione **E1abc** in assetto attuale devono essere svolti autocontrolli con frequenza almeno **trimestrale** per i parametri Polveri, HCl, NOx, SOx, COT.
A seguito del riassetto, per il punto di emissione **E1abc** devono essere svolti autocontrolli con frequenza almeno **trimestrale** per i parametri Polveri, NOx, SOx, SOV, Metanolo.
- Per il nuovo punto di emissione **E1mac** devono essere effettuate misurazioni **in continuo** dell'inquinante Ossidi di azoto (NOx) e dei seguenti parametri fisici e tecnologici:

- portata volumetrica secca;
- ossigeno (O₂);
- umidità (H₂O);
- pressione fumi;
- temperatura fumi,
- carico impianto.

Devono altresì essere effettuate misurazioni discontinue con frequenza almeno **annuale** per il parametro monossido di carbonio (CO).

- Oltre alle misurazioni **in continuo** degli inquinanti:
 - Polveri
 - Ossidi di azoto (NOx)
 - Ossidi di zolfo (SOx)
 - carbonio organico totale (COT)
 - monossido di carbonio (CO)
 - acido cloridrico (HCl)
 - acido fluoridrico (HF)
 - ammoniaca (NH₃)

e dei parametri fisici e tecnologici:

- portata volumetrica secca;
- ossigeno (O₂);
- umidità (H₂O);
- pressione fumi;
- temperatura fumi,
- carico impianto

per il punto di emissione **E1bis** in entrambi gli assetti (attuale e modificato) devono essere effettuate misurazioni discontinue con frequenza almeno **trimestrale** degli inquinanti IPA, PCDD+PCDF, Metalli totali, Cd+Tl, Hg, Zn.

Emissioni in atmosfera - modalità operative per il monitoraggio

I gestori sono tenuti a rendere accessibili e campionabili le emissioni in atmosfera oggetto dell'autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti su sicurezza e igiene del lavoro.

- **Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione** (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)
Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente, con scritta indelebile, in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli,

curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora, in fase di misura, se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

condotti circolari		condotti rettangolari		
diametro (m)	n° punti di prelievo	lato minore (m)	n° punti di prelievo	
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1	al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 a 1 m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

- **Accessibilità dei punti di prelievo**

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi. Il gestore dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. Il gestore deve garantire altresì l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito e identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, il gestore deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco)
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo nonché possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- **Criteria di monitoraggio delle emissioni in atmosfera e valutazione dei limiti**

In riferimento alle modalità del monitoraggio delle emissioni in atmosfera, i gestori devono attenersi a quanto indicato nella Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'Autorità di Controllo.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dai gestori su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto in tema di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti per la valutazione dell'osservanza dei valori limite di emissione in atmosfera, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

*La valutazione dei risultati delle misurazioni in continuo e discontinue effettuate sulle emissioni in atmosfera derivanti dal coincenerimento dei rifiuti nella caldaia M50 afferenti al camino **E1bis** viene svolta secondo quanto indicato al paragrafo C dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.*

*Per quanto riguarda la valutazione dei valori limite di emissione in atmosfera relativamente alle misurazioni continue, è inoltre da considerare che la caldaia M35 convertita a metano (affidente al nuovo punto di emissione **E1mac** dotato di SME) si configura nell'assetto impiantistico modificato come medio impianto di combustione per cui, come stabilito al paragrafo 5-bis dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi, si applicano le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 della sezione 8 della Parte II dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi e i valori limite di emissione si considerano rispettati se, nelle ore di normale funzionamento, durante un anno civile:*

- *il 95% di tutti i valori medi orari convalidati (da intendersi come sommatoria di tutti i dati medi orari disponibili nei 3 assetti di funzionamento) non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione.*

- **Metodi di campionamento e misura**

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- *metodi UNI EN / UNI / UNICHIM*
- *metodi normati e/o ufficiali*
- *altri metodi solo se preventivamente concordati con ARPAE-ST di Ravenna.*

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per cui sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nel seguente elenco:

- *Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni in atmosfera* -

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723;
Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
HCl	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2) UNI EN 1911:2010
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

3. Di dare atto che le condizioni stabilite per le emissioni in atmosfera convogliate con il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA tengono conto di:

- conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 04/12/2019, per le emissioni in atmosfera convogliate interessate dalla modifica afferenti a impianti operanti nell'installazione gestita da Tampieri SpA ;
- conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'incenerimento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 03/12/2019, per le emissioni in atmosfera interessate dalla modifica provenienti dalla caldaia M50 operante nell'installazione gestita da Tampieri Energie srl;

4. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi;
5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
7. Di dare atto che, in ragione del protrarsi della fase autorizzativa, è fatta salva la facoltà dei gestori di richiedere una proroga temporale per il completamento degli interventi di riorganizzazione dell'assetto emissivo degli esistenti camini E1abc, E1bis, debitamente motivata e supportata dallo stato di avanzamento dei lavori ai fini dell'eventuale ridefinizione dei termini stabiliti secondo la cronologia proposta al punto 17) del Piano di Adeguamento e Miglioramento degli impianti inserito in AIA;
8. Di prendere atto degli impegni assunti dai gestori in tema di responsabilità dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni per le emissioni in atmosfera convogliate al camino E1abc, per cui si provvederà alla definizione dei termini di adeguamento per il necessario trasferimento della titolarità da Tampieri Energie srl a Tampieri SpA in sede di riesame dell'AIA cointestata n. 2683 del 01/08/2011 e smi, atteso il rilascio di due distinte AIA per le diverse installazioni IPPC condotte nello stesso sito da gestori differenti, per i rispettivi ambiti di competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.